Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 26 marzo 1970 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 77 DEL 26 MARZO 1970:

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere, registrate durante il semestre 1° luglio-31 dicembre 1969, da pubblicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e dell'art. 43 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.

(377)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1969, n. **1230.**

Autorizzazione al fondo pensioni per il personale del Banco di Roma ad acquistare due immobili.

N. 1230. Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il fondo pensioni per il personale del Banco di Roma viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 334.900.000 due villini di nuova costruzione per civili abitazioni siti in Roma, via Dego numeri 27 e 35, composti ciascuno da un piano interrato, un piano seminterrato, un piano terra rialzato, un primo e secondo piano, un piano attico e un piano servizi nonchè, per il prezzo di L. 10.000, la residua area scoperta di metri quadrati centosettantacinque circa, di proprietà della società in nome collettivo I. e A. De Propris, corrente in Roma, via Crescenzio, 43, come da rogito per notaio dott. Nicolò Bruno del 20 luglio 1967, rep. n. 17647. I predetti immobili sono riportati nel nuovo catasto edilizio urbano di Roma alla partita 128184, foglio 360.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 36. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. **1231.**

Autorizzazione alla cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena ad acquistare una parte di immobile.

N. 1231. Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 300.000.000 la maggior parte di un fabbricato di nuova costruzione sito in Firenze, via Giacomo Carissimi, 1, in angolo con la via Francesco Baracca, elevato di sette piani fuori terra oltre a una porzione del piano terreno ed all'intero piano seminterrato con annesso piazzale laterale e tergale, accampionato al nuovo catasto edilizio urbano di Firenze alla partita 74856, di proprietà del signor Giampaolo Guarducci, come da rogito per notaio dott. Giovanni Ginanneschi del 10 aprile 1968, n. 28689 repertorio, n. 11512 raccolta.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 37. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. **89.**

Autorizzazione al Comitato olimpico nazionale italiano, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 89. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare un appartamento in Savona, via Montenotte n. 2, int. 1, avente la consistenza catastale di mq. 263 di superficie, al prezzo convenuto complessivo di L. 14.500.000, distinto nel nuovo catasto del comune di Savona al foglio n. 64, mappale 212/51, per vani catastali 10,5.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 41. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. **90.**

Autorizzazione all'istituto nazionale di riposo e cura per anziani « Vittorio Emanuele II », con sede in Ancona, ad acquistare un immobile.

N. 90. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'istituto nazionale di riposo e cura per anziani « Vittorio Emanuele II », con sede in Ancona, viene autorizzato ad acquistare l'area sita in Ancona, via Birarelli, di mq. 165, di proprietà dell'opera pia « S. Anna dei Greci Uniti » (E.C.A.) distinta in catasto alla sezione *A*, foglio II, lettera L.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 26. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1970, n. **91.**

Autorizzazione alla « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una quota di eredità.

N. 91. Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, la quota di eredità disposta dalla signora Luigia Colombo ved. Tronci, con testamento olografo pubblicato e depositato con verbale a rogito dott. Achille Pedraglio, notaio residente in Como, in data 27 febbraio 1968, n. 33.236 di rep., 11.177 racc., consistente in titoli del valore nominale di L. 15.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 32. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1970, n. **92.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 92. Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 5.000.000 disposto dalla signora Enrichetta Maggioli ved. Fabbroni, con testamento pubblico, rogato l'8 gennaio 1967, n. 623 rep. a. u. v. e pubblicato con atto notaio Riccardo Tomezzoli di Verona, rep. 22896, racc. 9784, registrato a Verona il 6 giugno 1967, al n. 2868.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 34. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1970, n. **93.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci, con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 93. Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comune di Ruffano (Lecce), in esecuzione della deliberazione n. 16 del 19 luglio 1968 di quel consiglio comunale, approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Lecce nella seduta del 30 settembre 1968 ed ai termini dell'atto pubblico 23 settembre 1969, n. 16174 di repertorio, a rogito notaio Francesco Pedaci di Ruffano, di mq. 700 di terreno, sito nel comune di Ruffano nella zona « Aie » compreso tra la piazza principessa Jolanda ed i lotti delle costruzioni Ina-Casa, per la costruzione di una « Casa del combattente » in detto comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 33. — CARUSO

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 29 dicembre 1969, n. 1076: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1960-1961 », pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1970, all'art. 35, in luogo di « .... sono stabiliti nelle seguenti somme: nati in ....» leggasi: « .... restano determinati in ....».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1969.

Nomina di un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460 e, successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1968, n. 22488, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1968, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 145, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 29 marzo 1968 - 28 marzo 1970;

Visto il proprio decreto in data 19 giugno 1968, numero 12810, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1968, registro n. 16, Lavori pubblici, foglio n. 144, con il quale si è provveduto all'attribuzione delle competenze ed alla assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del predetto consesso;

Vista la lettera in data 20 luglio 1969, n. 9134, con la quale il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile ha designato per la nomina a membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in rappresentanza della direzione generale delle ferrovie dello Stato, in sostituzione del dott. ing. Francesco Tolotti destinato ad altro incarico, il dott. ing. Lucio Mayer direttore centrale di 1ª classe, attuale titolare del servizio impianti elettrici delle ferrovie dello Stato;

Vista la lettera in data 29 settembre 1969, n. 3092, con la quale il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha rappresentato l'opportunità che il predetto dott. Mayer venga assegnato alle sezioni 4ª e 5ª di quel superiore consesso;

Su conforme proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor ing. Lucio Mayer direttore centrale di 1ª classe, titolare del servizio impianti elettrici delle ferrovie dello Stato viene nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale delle ferrovie dello Stato, in sostituzione del dott. ing. Francesco Tolotti, destinato ad altro incarico, e viene assegnato alle sezioni 4ª e 5ª del predetto consesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1969

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1970
Registro n. 2, *foglio n.* 193

(2211)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1969.

Limitazione della durata del consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di L'Aquila con aumento del relativo contributo statale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 3 giugno 1872, n. 869, con il quale venne costituito un consorzio tra lo Stato e la provincia di L'Aquila, allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni, della provincia medesima, sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;

Visto il decreto presidenziale 27 ottobre 1950, con il quale il contributo statale a favore di detto consorzio venne elevato, senza scadenza di termini, fino a lire 100.000 annue;

Attesa la necessità di determinare la scadenza degli impegni di spesa a carico del bilancio statale;

Vista la deliberazione n. 761, in data 15 novembre 1968, della giunta provinciale di L'Aquila — debitamente ratificata dal competente consiglio provinciale con delibera n. 24 del 18 luglio 1969 — in base alla quale il contributo annuo della provincia, a favore del predetto consorzio di rimboschimento, viene ulteriormente elevato a L. 300.000 annue, a decorrere dall'anno 1968, per la durata di un quinquennio;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste

Decreta:

A decorrere dall'anno finanziario 1968, è revocato l'impegno di spesa assunto, senza scadenza di termini, con il decreto presidenziale 27 ottobre 1950 citato nelle premesse.

La durata del consorzio di rimboschimento — costituito tra lo Stato e la provincia di L'Aquila con regio decreto 3 giugno 1872, n. 869 — viene pertanto prorogata e limitata al solo quinquennio 1968-1972. Lo Stato conferisce al consorzio il contributo annuo di lire 300.000 (trecentomila).

L'erogazione di detto contributo annuo è subordinata al versamento della medesima quota da parte della provincia di L'Aquila.

Il contributo statale relativo agli anni 1968 e 1969 sarà prelevato, rispettivamente, sui resti e sulle competenze del capitolo 5603 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1969, mentre le successive quote annue di contributo saranno prelevate sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1969

SARAGAT

SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1970
Registro n. 2 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 230

(2280)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970.

Nomina del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 37, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;

Vista la legge 24 dicembre 1959, n. 1149;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 883;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 6 gennaio 1970 il dott. ing. Antonio Ruberto cessando dalla carica di provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Umbria, viene nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio, con lo stipendio di L. 4.569.450 annue lorde.

Art. 2.

Gli organici delle carriere direttive dell'ex coefficiente 900 dell'amministrazione centrale e del genio civile dei lavori pubblici constano rispettivamente di 13 e 21 unità.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1970

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1970
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 54

(2216)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1970.

Nomina di un membro della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente la istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1968, n. 33334, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1968, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 122, con il quale si è provveduto alla composizione della delegazione speciale istituita in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 646;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 1968, n. 52654, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1968, registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 60, con il quale il dott. Franco Piga, consigliere di Stato, è stato nominato membro della delegazione predetta;

Vista la lettera in data 1° dicembre 1969, n. 2183, con la quale il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha fatto presente l'opportunità che il professor Giorgio Crisci, consigliere di Stato, venga nominato membro della delegazione in parola in sostituzione del sopranominato dott. Piga, destinato ad altro incarico;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il consigliere di Stato dott. Giorgio Crisci viene nominato membro della delegazione speciale istituita in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, in sostituzione del dott. Franco Piga, destinato ad altro incarico.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1970

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1970
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 32

(2214)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1969.

Nomina del presidente e di due membri della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visto il decreto ministeriale 18306 del 4 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 14, foglio n. 97, con il quale, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro la commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, primo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, quale presidente il dott. Basilio Sposato, consigliere della corte di appello di Catanzaro;

Visto il decreto ministeriale 21153 del 7 dicembre 1962 registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1963, registro n. 2, foglio n. 331, con il quale il dott. ing. Giovanni Gullì, ed il dott. ing. Giuseppe Forte, rispettivamente ispettore generale e ingegnere capo del genio civile, vennero chiamati a far parte, in qualità di membri, del collegio di cui alle premesse;

Considerato che il dott. Basilio Sposato è stato promosso magistrato di cassazione con funzioni di consigliere e destinato alla Corte suprema di cassazione;

Considerato che il dott. ing. Giovanni Gullì è stato collocato a riposo con decorrenza 1° dicembre 1966 e che l'ing. Giuseppe Forte è deceduto il 9 novembre 1967;

Ritenuto che occorre provvedere alle sostituzioni dei predetti funzionari, rispettivamente, nell'incarico di presidente e di membri della commissione di cui trattasi;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto il dott. Clemente Arena, consigliere alla corte di appello di Catanzaro, è nominato presidente della commissione indicata nelle premesse in sostituzione del dott. Basilio Sposato, passato ad altro incarico;

Art. 2.

Dalla stessa data del presente decreto il dott. ing. Pasquale Sciabà, ispettore generale del genio civile, ed il dott. ing. Francesco De Luca, ispettore generale del genio civile, sono nominati membri della commissione di che trattasi, rispettivamente in sostituzione del dottore ing. Giovanni Gullì, collocato a riposo e del dottore ing. Giuseppe Forte, deceduto.

Art. 3.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di cui alle premesse è attribuito al dottore Clemente Arena, al dott. ing. Pasquale Sciabà ed al dott. ing. Francesco De Luca, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 4.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202/2 dell'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1969

p. *Il Ministro*: BRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1969
Registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 70

(2220)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1970.

Approvazione dei piani tecnici relativi ai distretti telefonici di Castrovillari, Fidenza, Fornovo di Taro, Scalea e Tarvisio, presentati dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., nonchè della ripartizione in reti telefoniche urbane dei settori dei distretti telefonici stessi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito in legge 15 febbraio 1953, n. 83; riguardante l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1964, n. 1954, e quella aggiuntiva approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427;

Visti i piani tecnici n. 0981/d/69 - Distretto di Castrovillari, 0524/d/69 - Distretto di Fidenza, 0525/d/69 - Distretto di Fornovo di Taro, 0985/d/69 - Distretto di Scalea, 0428/d/69 - Distretto di Tarvisio, presentati dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni espresso nella 371ª adunanza tenuta il 27 novembre 1969;

Visto il parere del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni espresso nell'adunanza n. 1171, tenuta il 4 febbraio 1970;

Decreta:

Sono approvati, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, nel verbale dell'adunanza citata nel preambolo, i piani tecnici 0981/d/69 - Distretto di Castrovillari, 0524/d/69 - Distretto di Fidenza, 0525/d/69 - Distretto di Fornovo di Taro, 0985/d/69 - Distretto di Scalea, 0428/d/69 - Distretto di Tarvisio, che — tra l'altro — comportano:

la costruzione e l'ampliamento delle centrali urbane ed extraurbane;

la posa e l'ampliamento delle reti urbane;

la posa e l'ampliamento della rete extraurbana;

i lavori edili relativi alle opere anzidette.

E' approvata, inoltre, la seguente ripartizione in reti urbane dei settori dei Distretti di Castrovillari, Fidenza, Fornovo di Taro, Scalea e Tarvisio.

Distretto di Castrovillari

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Castrovillari .	1. Castrovillari	Castrovillari Frascineto S. Basile Saracena
	2. Morano Calabro	Morano Calabro
2. Amendolara	1. Amendolara	Amendolara
	2. Castroregio	Castroregio
	3. Rosito Capo Spulico	Rosito Capo Spulico
3. Cassano allo Ionio	1. Cassano allo Ionio	Cassano allo Ionio (esclusa la località di Sibari)
	2. Civita	Civita
	3. Sibari .	Località Sibari (frazione del comune di Cassano allo Ionio)
4. Cerchiara di Calabria	1. Cerchiara di Calabria	Cerchiara di Calabria S. Lorenzo Bellizzi
	2. Francavilla Marittima	Francavilla Marittima
5. Lungro .	1. Lungro	Lungro Acquaformosa Altomonte Firmo
6. Mormanno	1. Mormanno	Mormanno
	2. Laino Borgo	Laino Borgo Laino Castello
	3. Papasidero	Papasidero
7. Oriolo	1. Oriolo	Oriolo
	2. Canna	Canna Nocara
	3. Rocca Imperiale	Rocca Imperiale
	4. Montegiordano	Montegiordano
8. S. Sosti	1. S. Sosti	S. Sosti Mottafollone
	2. S. Donato di Ninea	S. Donato di Ninea
	3. S. Agata di Esaro	S. Agata di Esaro
9. Spezzano Albanese	1. Spezzano Albanese	Spezzano Albanese S. Lorenzo del Vallo Tarsia Terranova da Sibari
10. Trebisacce	1. Trebisacce	Trebisacce
	2. Albidona	Albidona
	3. Alessandria del Carretto	Alessandria del Carretto
	4. Plataci .	Plataci
	5. Villapiana	Villapiana
10. Settori	**27. Reti urbane**	**39. Comuni**

Distretto di Fidenza

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Busseto	1. Busseto	Busseto Polesine Parmense Zibello
2. Fidenza	1. Fidenza	Fidenza Salsomaggiore Terme Località Parola (frazione dei comuni di Fontanellato e di Noceto)
	2. Pellegrino Parmense	Pellegrino Parmense
	3. Soragna	Soragna
2. Settori	4. Reti urbane	7. Comuni serviti

Distretto di Fornovo di Taro

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Fornovo di Taro	1. Fornovo di Taro	Fornovo di Taro Località Ramiola (frazione del comune di Medesano) Località Rubbiano (frazione del comune di Solignano) Località Palmia (frazione del comune di Terenzo)
	2. Calestano	Calestano Terenzo (escluse le località di Selva del Bocchetto e di Palmia)
	3. Felegara	Medesano (esclusa la località di Ramiola)
	4. Solignano	Solignano (escluse le località di Rubbiano, Specchio e di Carpadasco) Località Selva del Bocchetto (frazione del comune di Terenzo)
	5. Varano de' Melegari	Varano de' Melegari Località Specchio (frazione del comune di Solignano)
2. Bardi	1. Bardi	Bardi Località Pietrarada (frazione del comune di Varsi) Bore
	2. Varsi	Varsi (esclusa la località di Pietrarada) Località Carpadasco (frazione del comune di Solignano)
3. Bedonia . . .	1. Bedonia	Bedonia Compiano Tormolo
4. Berceto	1. Berceto .	Berceto Valmozzola
5. Borgo Val di Taro	1. Borgo Val di Taro	Borgo Val di Taro Albareto
5. Settori	**10. Reti urbane**	**16. Comuni serviti**

Distretto di Scalea

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Scalea . .	1. Scalea . .	Scalea S. Nicola Arcella
	2. Orsomarso	Orsomarso
	3. S. Domenica Talao	S. Domenica Talao
	4. S. Maria del Cedro	S. Maria del Cedro
	5. Verbicaro	Verbicaro
2. Diamante	1. Diamante	Diamante Buonvicino
	2. Belvedere Marittimo	Belvedere Marittimo
	3. Grisolia	Grisolia Maierà
3. Praia a Mare	1. Praia a Mare .	Praia a Mare Tortora
	2. Aieta	Aieta
3. Settori	10. Reti urbane	14. Comuni serviti

Distretto di Tarvisio

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Tarvisio	1. Tarvisio	Tarvisio Malborghetto - Valbruna
2. Pontebba	1. Pontebba	Pontebba Dogna
2. Settori	2. Reti urbane	4. Comuni serviti

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1970

Il Ministro: VALSECCHI

(2217)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei filari di platani esistenti ai margini della strada statale 307, nel territorio del comune di Loreggia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 settembre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, i filari di platani esistenti ai margini della strada statale 307 (detta del Santo) compresi nel territorio del comune di Loreggia;

Considerato che il verbale della suddetta commissione e stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Loreggia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termine di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le alberature predette hanno notevole interesse pubblico perchè per dimensione, continuità, sviluppo delle chiome costituiscono un bene naturale avente caratteri di cospicua bellezza e, nel complesso, anche il pregio di una rarità degna di essere tutelata;

Decreta:

I filari di platani esistenti ai margini della strada statale 307 (detta del Santo) nonché una fascia ampia m. 20 ai lati della strada stessa, compresi nel territorio del comune di Loreggia hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Loreggia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Padova

A seguito di convocazione stabilita dal proprio presidente (d'intesa con il soprintendente ai monumenti medioevali e moderni), si è riunita il giorno 18 settembre 1967 (ore 15,30), presso il palazzo della provincia di Padova, la commissione per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della provincia di Padova.

(*Omissis*).

Su invito del presidente, la commissione passa quindi alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno:

« Completamento vincolo alberature fiancheggianti la strada statale n. 307 (del Santo) ».

(*Omissis*).

La commissione, all'unanimità, delibera, a sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonchè dell'art. 9 del relativo regolamento in data 3 giugno 1940, n. 1357, di proporre al Ministro per la pubblica istruzione, la imposizione del vincolo di tutela previsto dalle norme sopra menzionate sui filari di platani esistenti ai margini della strada statale 307 (del Santo) e compresi nel territorio del comune di Loreggia, nonchè di una fascia ampia m. 20 ai lati del tratto di strada sopraindicata.

(*Omissis*).

(2264)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle località Faedo e Rovarello nei comuni di Galzignano e Cinto Euganeo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 30 settembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante le località di Faedo e Rovarello in territorio dei comuni di Galzignano e Cinto Euganeo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dell'art. 2 della precitata legge all'albo dei comuni di Galzignano e Cinto Euganeo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè presenta motivi di particolare interesse e suggestiva bellezza per la presenza dei picchi del monte Orsara; per i dolci declivi nei quali una vegetazione spontanea profondamente variata nella specie si alterna a tipiche colture; per le visuali panoramiche che da essa si godono, particolarmente a seguito dell'avvenuta sistemazione di alcune strade locali. Il piccolo delizioso campanile della chiesa di Faedo, l'eremo dei Camaldolesi sovrastante il monte Rua e circondato da fitti boschi, i lunghi filari di mandorli e l'oratorio di S. Gaetano sul monte Fasolo rappresentano suggestive note particolari in quadri paesaggistici di eccezionale bellezza;

Decreta:

Le località di Faedo e Rovarello site nel territorio dei comuni di Galzignano e Cinto Euganeo hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

La zona è delimitata nel modo seguente:

a nord sulle pendici del monte Rua, dal confine del comune di Cinto Euganeo e con il comune di Vò Euganeo; quindi — entrando nel territorio del comune di Galzignano — dal confine di detto comune con il comune di Teolo e poi — in località Roccolo — dal limite della zona vincolata di monte Rua; successivamente dallo scolo pubblico Degora fino al mappale n. 339, foglio 6, sezione *A*, comune di Galzignano e quindi comprende i mappali numeri 14, 223, 17, 86, 90, 291, 436, 99, 344, 343, 123, 350, 69, 74, 75 del predetto foglio; percorre poi la strada comunale Cingolina fino all'incluso mappale n. 338, foglio IX, sezione *A*, comune di Galzignano e quindi comprende i mappali numeri 333, 54 del predetto foglio; segue poi la strada vicinale Valperaro e successivamente la linea comprendente i mappali 64, 63, 61, 86, 96, 374, 375, 97, 98, 100, 102, 103 del citato foglio IX; confina poi con il limite della zona vincolata di Valsanzibio (comune di Galzignano) e della zona di monte Fasolo-monte Rusta (nei comuni di Baone e Cinto Euganeo) fino alla strada vicinale Pestrini-Culce, corre quindi lungo la strada comunale Mantovane fino al limite della zona vincolata di Valnogaredo, seguente il quale giunge infine al citato confine nord del medesimo comune di Cinto Euganeo (fogli I, II, III sezione unica) con il comune di Vò Euganeo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che i comuni di Galzignano e Cinto Euganeo provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Padova

Verbale della seduta del giorno 30 *settembre* 1968

A seguito di convocazione stabilita dal proprio presidente (d'intesa con il competente soprintendente ai monumenti medioevali e moderni), si è riunita, il giorno 30 settembre 1967 (ore 9,00), presso il palazzo della provincia di Padova, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e del paesaggio.

(*Omissis*).

Il presidente invita quindi la commissione a procedere alla trattazione del successivo argomento all'ordine del giorno:

« Proposta di vincolo della zona circostante la località Rovarello, in territorio dei comuni di Galzignano e Cinto Euganeo ».

(*Omissis*).

La commissione delibera, con il voto favorevole di tutti i suoi componenti e con l'astensione dei sindaci di Galzignano e Cinto Euganeo, di proporre al Ministero della pubblica istruzione, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate, l'apposizione del vincolo di protezione sul territorio circostante Faedo e Rovarello, e più precisamente sulla zona delimitata come segue nell'allegata planimetria:

a nord, sulle pendici del monte Rua, dal confine del comune di Cinto E. con il comune di Vo' E.; quindi - entrando nel territorio del comune di Galzignano - dal confine di detto comune con il comune di Teolo e poi - in località Roccolo - dal limite della zona vincolata di monte Rua; successivamente dallo scolo pubblico Degora fino al mappale n. 339 foglio 6 - Sezione A - comune di Galzignano e quindi comprende i mappali nn. 14, 223, 17, 86, 90, 291, 436, 99, 344, 343, 123, 350, 69, 74, 75 del predetto foglio; percorre poi la strada comunale Cingolina fino all'incluso mappale n. 338 foglio IX - Sezione A - comune di Galzignano e quindi comprende i mappali nn. 333, 54 del predetto foglio; segue poi la strada vicinale Valperaro e successivamente la

linea comprendente i mappali nn. 64, 63, 61, 86, 96, 374, 375, 97, 98, 100, 102, 103 del citato foglio IX; confina poi con il limite della zona vincolata di Valsanzibio (comune di Galzignano) e della zona di monte Fasolo-monte Rusta (nei comuni di Baone e Cinto E.) - zona per la quale è stata formulata proposta di vincolo - fino alla strada vicinale Pestrini-Culce, corre quindi lungo la strada comunale Mantovane fino al limite della zona vincolata di Valnogaredo, seguente il quale giunge infine al citato confine nord del medesimo comune di Cinto Euganeo (fogli I, II, III sez. unica) con il comune di Vo Euganeo.

(*Omissis*).

(2161)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1970.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 9 luglio 1969, n. 88, con il quale l'Amministrazione provinciale di Bergamo ha deliberato di esprimere parere favorevole alla classificazione a provinciale della strada comunale « Gorno-strada provinciale n. 46 » che unisce il comune di Gorno, in località Villassio alla strada provinciale n. 46 « Ponte Nossa-Zambla » in località Erdeno, della lunghezza di chilometri 0 + 800 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto 10 novembre 1969, n. 1871, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4/*b* della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada, può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km. 0 + 800, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

(2276)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Scarlino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto, nell'adunanza del 1° febbraio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del comune di Scarlino, compresa tra la strada provinciale ed il litorale marino (Torre Civette e Dogana);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Scarlino (Grosseto);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte della società Montecatini che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè comprende un lembo di litorale marino toscano di aspetto inconfondibile e di non comune bellezza panoramica, costituente una serie di quadri naturali e paesistici di grande suggestività godibili sia dalla strada Follonica-Castiglione della Pescaia, sia dal mare sul quale si affaccia con una serie di bellissime insenature;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Scarlino (Grosseto), compresa tra la strada provinciale ed il litorale marino, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord: località Portiglione, vincolata con decreto ministeriale 13 giugno 1959;

est: strada Follonica-Castiglione della Pescaia;

sud: zona vincolata con i decreti ministeriali 3 luglio 1962 e 29 aprile 1959;

ovest: litorale marino.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di Scarlino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 febbraio 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LIMONI

Il Ministro per la marina mercantile
V. COLOMBO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Grosseto

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno 1° del mese di febbraio, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore 10,30, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Grosseto, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) SCARLINO - Proposta di vincolo della zona compresa tra la strada provinciale e il litorale marino (Torre Civette e Dogana).

(*Omissis*).

La commissione all'unanimità, delibera di includere la zona in argomento nell'elenco delle bellezze d'insieme.

(*Omissis*).

La zona risulta così delimitata:

Nord: località Portiglione, vincolata con decreto ministeriale 13 giugno 1959;

Est: strada Follonica-Castiglione della Pescaia;

Sud: zona vincolata con i decreti ministeriali 3 luglio 1962 e 29 aprile 1959;

Ovest: litorale marino.

(2266)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1970.

Variazioni all'ordinamento territoriale di alcune sezioni periferiche dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 29 dello statuto dell'associazione, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'associazione in data 19 dicembre 1969 relativa a modifiche da apportare nell'ordinamento territoriale di alcune sezioni periferiche al fine di un migliore e più funzionale svolgimento dei servizi;

Decretano:

Articolo unico

E' approvata e vistata nel testo annesso al presente decreto la delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Associazione nazionale per il controllo della combustione in data 19 dicembre 1969 che modifica l'ordinamento territoriale di alcune sezioni periferiche dell'associazione stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1970

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Estratto di verbale

Il giorno 19 dicembre 1969, nei locali dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, in Roma, via Urbana n. 167, si è riunito previa regolare convocazione del presidente, come da lettera raccomandata n. 38555 del 3 dicembre 1969, il consiglio di amministrazione dell'associazione medesima per discutere sugli argomenti di cui al seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) Variazione delle circoscrizioni di alcune sezioni.

(*Omissis*).

A conclusione della discussione dell'argomento all'ordine del giorno, riportata sinteticamente nelle premesse di cui appresso, il consiglio,

considerata, per quanto attiene alla *sezione della Lombardia occidentale*, l'entità del carico di lavoro che grava annualmente su tale sezione e che si concreta nel collaudo e nella verifica di circa 90 mila apparecchi di costruzione e 127 mila apparecchi di utenza, oltre ad un elevatissimo numero di altre operazioni (approvazione progetti; collaudo e revisione di bombole e bidoni, revisione di autobotti, ecc.); avuto presente il continuo progressivo aumento del suddetto carico di lavoro; ritenuta l'opportunità, ai fini di un migliore e più funzionale svolgimento dei servizi, di procedere al distacco dalla predetta sezione delle province di Como, Varese e Sondrio;

considerato, per quanto attiene alla *sezione del Veneto settentrionale*, il considerevole carico di apparecchi attivi (circa 7300) denunciato dalla zona di Bolzano, in contrapposto alla rilevante distanza dalla sede sezionale, distanza che varia dai 150 ai 250 e più km.; considerato inoltre, per quanto attiene alla *sezione della Sardegna*, il notevole sviluppo con forte concentrazione industriale verificatosi nella zona di Porto Torres, la quale denuncia un carico di circa 3000 apparecchi attivi nonchè la quasi totalità dell'attività della sezione nel settore delle costruzioni di contro ad una distanza media dalla sede sezionale di circa 250 km.; ritenuta l'opportunità che nelle suddette zone vengano istituiti dei recapiti al fine di assicurare sul posto una migliore e più razionale organizzazione dei servizi;

visto l'art. 29 dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339,

Delibera

la suddivisione della sezione della Lombardia occidentale nelle seguenti sezioni:

a) sezione della Lombardia occidentale, con sede in Milano, comprendente i territori delle province di Milano e Pavia;

b) sezione della Lombardia settentrionale, con sede in Como, comprendente i territori delle province di Como, Varese e Sondrio;

l'istituzione, nell'ambito della sezione del Veneto settentrionale, di un recapito nella città di Bolzano;

l'istituzione, nell'ambito della sezione della Sardegna, di un recapito nella città di Porto Torres.

(*Omissis*).

Visto, p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Visto, *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
MAGRÌ

(2298)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Carpignano Salentino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 giugno 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Carpignano Salentino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Carpignano Salentino (Lecce);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la sua originaria bellezza e composizione naturale, caratterizzata da macchie verdi ed essenze locali, costituisce un quadro panoramico di grande suggestività, nonchè — per i resti di antichi monumenti — un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Carpignano Salentino (Lecce) — come sottospecificata — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord, con il territorio di Melendugno;

sud, con il territorio comunale di Cannole;

ovest, con la rimanente parte del territorio comunale di Carpignano;

est, con il territorio comunale di Otranto.

Poligonali:

Tratto *A-B*: parte dal confine con il territorio comunale di Melendugno a quota 36 circa sulla strada provinciale Carpignano-Borgagne-Melendugno; prosegue lungo il predetto confine verso sud-est passando per contrada Torrepinta sino a Masseria Schimbordi a confine con il territorio comunale di Otranto;

Tratto *B-C*: parte della Masseria Schimbordi a confine con il territorio del comune di Otranto, prosegue verso sud lungo tale confine attraversando la località Masseria lo Furca Nuovo, Masseria Cantore, Masseria Donnacarlotta a confine con il territorio comunale di Cannole, prosegue lungo detto confine tagliando la strada Martano-Otranto e la diramazione dell'acquedotto pugliese a confine tra il comune di Cannole e la provinciale Cannole-Serrano-Carpignano Salentino;

Tratto *C-D*: parte dal confine tra il comune di Cannole e il territorio di Carpignano all'altezza della provinciale che unisce Cannole a Serrano e Carpignano, prosegue lungo tale strada passando per la frazione di Serrano, riattraversa Martano-Otranto e lasciando ad ovest il centro abitato di Carpignano, che vi rimane escluso, si congiunge alla strada provinciale Carpignano-Borgagne;

Tratto *D-A*: lungo la strada provinciale Carpignano-Borgagne attraversa le località Madonna della Grotta, Masseria Calavago e Masseria Le Lane sino a congiungersi, lungo la strada, con il confine (nel punto *A*) del territorio di Melendugno.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Carpignano Salentino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 marzo 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lecce

L'anno millenovecentosessantotto il giorno 4 giugno alle ore 14 in Lecce nella sala delle adunanze dell'Amministrazione provinciale, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno diramato con raccomandate numero 180 e 181 del 27 maggio 1968:

CARPIGNANO - Vincolo panoramico di parte del territorio comunale incluso nel comprensorio turistico della penisola Salentina.

(*Omissis*).

La commissione passa quindi a delimitare la zona da sottoporre a vincolo, zona che rimane contraddistinta sulla cartografia allegata con largo tratteggio in rosso e segnata dai confini seguenti e dalle poligonali appresso indicati:

Confini:

nord, con il territorio di Melendugno;

sud, con il territorio comunale di Cannole;

ovest, con la rimanente parte del territorio comunale di Carpignano Salentino;

est, con il territorio comunale di Otranto.

Poligonali:

Tratto *A-B* - Parte dal confine con il territorio comunale di Melendugno a quota 36 circa sulla strada provinciale Carpignano-Borgagne-Melendugno; prosegue lungo il predetto confine verso sud-est passando per contrada Torrepinta sino a Masseria Schimbordi a confine con il territorio comunale di Otranto;

Tratto *B-C* - Parte dalla Masseria Schimbordi a confine con il territorio del comune di Otranto, prosegue verso sud lungo tale confine attraversando le località Masseria lo Furca Nuovo, Masseria Cantore, Masseria Donnacarlotta a confine con il territorio comunale di Cannole, prosegue lungo detto confine tagliando la strada Martano-Otranto e la diramazione dell'acquedotto pugliese a confine tra il comune di Cannole e la provinciale Cannole-Serrano-Carpignano Salentino;

Tratto *C-D* - Parte dal confine tra il comune di Cannole e il territorio di Carpignano all'altezza della provinciale che unisce Cannole a Serrano e Carpignano, prosegue lungo tale strada passando per la frazione di Serrano, riattraversa la Martano-Otranto e lasciando ad ovest il centro abitato di Carpignano, che vi rimane escluso, si congiunge alla strada provinciale Carpignano-Borgagne;

Tratto *D-A* - Lungo la strada provinciale Carpignano-Borgagne attraversa le località Madonna della Grotta - Masseria Calavago e Masseria Le Lame sino a congiungersi, lungo la strada, con il confine (nel punto *A*) del territorio di Melendugno.

Per quanto sopra, la commissione, riconosciuto che i territori nei limiti innanzi specificati posseggono i requisiti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e meglio chiariti nei punti 4 e 5 dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357; considerato che gli stessi territori sono caratterizzati da numerose macchie verdi costituite prevalentemente da essenze locali, delibera all'unanimità di includere nell'elenco delle bellezze di insieme della provincia di Lecce, a norma dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, tutta la parte del territorio comunale Carpignano Salentino, così come tratteggiato in rosso e delimitato nell'acclusa cartografia che è parte integrante del presente verbale.

Propone che il territorio comunale di Carpignano Salentino per la parte descritta, delimitata e specificata nelle premesse venga dichiarata di notevole interesse pubblico e assoggettata ai vincoli e alle norme della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del relativo regolamento di attuazione 3 giugno 1940, n. 1357, quale bellezza naturale di insieme a termini dell'art. 1 della stessa legge 1497 commi terzo e quarto.

(2162)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1970.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'Ente autonomo mostre piacentine, con sede in Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1963, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo denominato « Ente autonomo mostre piacentine », con sede in Piacenza, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 13 aprile 1967, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente;

Vista la lettera 28 gennaio 1970, n. 12121, con la quale il consiglio provinciale di Piacenza ha designato quale proprio rappresentante nel predetto consiglio il dottor Angelo Terzi in sostituzione del perito industriale Felice Ziliani, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Angelo Terzi è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo denominato « Ente autonomo mostre piacentine » con sede in Piacenza, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Piacenza, in sostituzione del perito industriale Felice Ziliani.

Roma, addì 6 marzo 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(2207)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1970.

Proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. M.A.R. - Maglierie artigiani riuniti di Livorno.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 4 agosto 1969, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. M.A.R. Maglierie artigiani riuniti di Livorno, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta società del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge numero 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. M.A.R. - Maglierie artigiani riuniti di Livorno;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale.

Decreta:

La durata del trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 4 agosto 1969 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. M.A.R. - Maglierie artigiani riuniti di Livorno, è prolungata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2218)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1970.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera del Levante » con sede in Bari, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, che ne ha approvato il vigente statuto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rinnovazione del collegio dei revisori dei conti dell'ente predetto ai sensi dell'art. 13 dello statuto sopracitato;

Viste le designazioni delle amministrazioni ed enti interessati;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, è composto come segue:

Cappelli dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sposato dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Diglio dott. Vincenzo, in rappresentanza del comune di Bari;

Mariani dott. Nicola, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Bari;
Scarselli dott. Luigi, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari.

Il collegio dura in carica per tre esercizi finanziari dal 1970 al 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(2208)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1970.
Modifica dello statuto del Credito italiano, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo statuto del Credito italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936 e successivamente modificato con decreti dello stesso Capo del Governo in data 8 maggio 1939, 8 marzo 1941, 24 agosto 1942 e con decreti ministeriali in data 31 ottobre 1945, 26 dicembre 1945, 22 giugno 1946, 27 aprile 1949, 3 maggio 1958, 15 maggio 1959, 27 luglio 1964 e 16 giugno 1966;
Vista la deliberazione in data 20 novembre 1969 della assemblea straordinaria degli azionisti della predetta banca, concernente l'aumento del capitale sociale e la correlativa modificazione dell'art. 6, primo comma, dello statuto;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Si approva la modifica del primo comma dell'art. 6 dello statuto del Credito italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova in conformità del seguente testo:

art. 6, primo comma: Il capitale sociale è di lire 45.000.000.000, diviso in n. 90.000.000 di azioni da L. 500 ciascuna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1970

Il Ministro: COLOMBO

(2362)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1970.
Modifica dello statuto del Banco di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo statuto del Banco di Roma, banca d'interesse nazionale con sede in Roma, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936 e successivamente modificato con decreti dello stesso Capo del Governo in data 3 maggio 1939, 28 aprile 1940 e 31 agosto 1942 e con decreti ministeriali 15 marzo 1946, 3 giugno 1949, 3 giugno 1959, 16 giugno 1966 e 21 maggio 1969;
Vista la deliberazione in data 13 novembre 1969 dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Banco, concernente l'aumento del capitale sociale e la modificazione degli articoli 6 e 33, sesto comma, dello statuto del Banco medesimo;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Si approva la modificazione degli articoli 6 e 33, sesto comma, dello statuto del Banco di Roma, banca d'interesse nazionale con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

art. 6: Il capitale sociale è fissato in L. 40.000.000.000, rappresentato da n. 8.000.000 di azioni nominative da L. 5.000 ciascuna;

art. 33, sesto comma: La rappresentanza del Banco nelle assemblee di altre società può essere affidata singolarmente, mediante lettera di designazione munita di firma come sopra, a ciascuna delle persone e cariche indicate alle lettere *a*), *b*), *c*) del presente articolo ed anche a persone estranee.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1970

Il Ministro: COLOMBO

(2364)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1970.
Modifica dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, approvato con decreto ministeriale in data 7 novembre 1968 e modificato con decreto ministeriale in data 17 giugno 1969;
Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 24 giugno e 23 settembre 1969;
Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;
Attesa l'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 10, punto 4), 20 e 21, comma primo, dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, secondo i testi in appresso riportati:

Art. 10, punto 4): « sulla nomina del direttore generale, di uno o due vice direttori generali e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'am-

bito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro »;

Art. 20: « Il direttore generale è coadiuvato da uno o due vice direttori generali ai quali potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni »;

Art. 21, comma primo: « In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o dai vice direttori generali in ordine di anzianità di carica o, in caso di nomina contemporanea, in ordine di anzianità di età. In assenza o impedimento anche del vice direttore generale o dei vice direttori generali, le funzioni del direttore generale vengono svolte, nell'ordine, dal dirigente o da un funzionario della cassa, all'uopo delegati dal consiglio di amministrazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1970

Il Ministro: COLOMBO

(2210)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1970.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pescara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 48 del 24 luglio 1968, con il quale l'Amministrazione provinciale di Pescara ha deliberato di classificare tra le strade provinciali la strada comunale « Cugnoli-fonte Sciarpella-fonte Canale », che collega la strada provinciale Cotignano-Alanno in località fonte Sciarpella alla strada provinciale per Cugnoli (progressiva chilometrica 1 + 625), della lunghezza di chilometri 2 + 478 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto 10 novembre 1969, n. 1830, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4/*d*) e *d*) della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada, può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km. 2 + 478, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

(2277)

DECRETO PREFETTIZIO 28 febbraio 1970.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Avellino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Considerato che occorre provvedere alla rinnovazione del consiglio provinciale di sanità scaduto dalla carica per compiuto triennio;

Viste le designazioni degli enti ed organizzazioni interessate;

Sentito il medico provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità di Avellino per il triennio 1970-72, è costituito come segue:

Presidente:

il prefetto, o in sua sostituzione il vice prefetto vicario.

Componenti:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del tribunale di Avellino;

l'ingegnere capo del genio civile;

il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'Ispettorato del lavoro;

l'ufficiale medico militare più elevato in grado in attività di servizio residente in Avellino;

l'ufficiale sanitario del capoluogo;

il medico condotto di Avellino;

il direttore medico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Avellino;

il direttore chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Avellino;

De Vitto avv. Lorenzo, presidente dell'ente provinciale ospedaliero di Avellino;

Tufano prof. Antonio, direttore sanitario incaricato e primario chirurgo dell'ente provinciale ospedaliero di Avellino;

Rambaldi prof. Mario, primario medico dell'ente provinciale ospedaliero di Avellino;

Criscuoli dott. prof. Gabriele, medico chirurgo;

Santucci dott. Gennaro, medico chirurgo;

Napolitano dott. Mario, specialista in pediatria;

Pacifico avv. Guido, esperto in materia amministrativa;

Fierro ing. Attilio, esperto in ingegneria sanitaria urbanistica;

Gimmelli ing. Gaetano, esperto in edilizia ospedaliera;

Malzoni dott. Mario, rappresentante dell'ordine provinciale dei medici;

De Rogatis dott. Renato, rappresentante dell'ordine provinciale dei veterinari;

Tanga dott. Antonio, rappresentante dell'ordine provinciale dei farmacisti;

Pagano Filomena, rappresentante del collegio provinciale delle ostetriche;

Pelosi dott. Ettore, rappresentante dell'I.N.P.S.;

Frullone dott. Riccardo, rappresentante dell'I.N.A.I.L.;

Marra dott. Angelo, rappresentante dell'I.N.A.M.

Le funzioni di segretario vengono affidate al dottor Vittorio Del Giudice, consigliere del Ministero della sanità.

Avellino, addì 28 febbraio 1970

Il prefetto: CATALDI

(2165)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 3 marzo 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Bradford Bishop, Jr., vice console degli U.S.A. a Milano.

(2287)

In data 3 marzo 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Carlo Parrini, console onorario della Norvegia a Civitavecchia.

(2288)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Quart

Con decreto 22 settembre 1969, n. 699 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Quart (Aosta), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 43, mappale 207 (mq. 1731) e 208 (mq. 227), della superficie complessiva di mq. 1958 ed indicato nella planimetria rilasciata il 10 marzo 1969 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Aosta, che fa parte integrante del decreto stesso.

(2283)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Piacenza

Con decreto 19 settembre 1969, n. 603 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo in destra del fiume Trebbia in comune di Piacenza, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 42, della superficie di Ha. 1.81.40 ed indicato nella planimetria rilasciata il 21 novembre 1968 in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2284)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Berceto

Con decreto 19 dicembre 1969, n. 895 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Berceto (Parma), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 80, mappale 183 di mq. 880 ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 maggio 1969 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma, che fa parte integrante del decreto stesso.

(2285)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Ronco all'Adige

Con decreto 18 aprile 1969, n. 430 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo di un ramo morto di uno scolo pubblico, segnato nel catasto del comune di Ronco all'Adige (Verona), sezione *A*, al foglio n. 1, tra i mappali 19, 20, 21 e 688, della superficie di mq. 300 ed indicato nella planimetria rilasciata il 12 aprile 1968, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2285)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

n. A/224 del 26 febbraio 1970 relativa alle segnalazioni di inadempienza di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 1970.

(2240)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Gaetano Memoli, nato a Salerno il 26 dicembre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 19 maggio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(2243)

Il dott. Giuseppe Raimondo Pistolese, nato a Roma il 6 agosto 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Roma in data 13 aprile 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(2244)

Il dott. Pietro Vay, nato a Torino il 14 aprile 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Torino in data 1° agosto 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(2245)

Il dott. Romolo De Filippi, nato a Voghera (Pavia) il 14 settembre 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Pavia in data 13 dicembre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(2246)

Il dott. Giuseppe Cimaglia, nato a Roma il 27 agosto 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 5 maggio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(2247)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Appia »

Con decreto n. 1080 in data 10 marzo 1970 la s.p.a. Sorgente Appia, con sede in Roma, via Appia Nuova n. 1411, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata Appia, che sgorga da un pozzo adiacente allo stabilimento, in territorio del comune di Roma.

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti del medesimo tipo e delle stesse capacità di quelli autorizzati con i decreti ACIS n. 540 del 24 novembre 1950 e n. 567 del 3 dicembre 1951.

Tali recipienti saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca a fondo celeste, delle dimensioni rispettivamente di cm. 16,7 × cm. 11,8 per i recipienti da due e da un litro, di cm 11,8 × cm. 9 per quelli da mezzo litro e di cm. 8,8 × cm. 7,3 per quelli da un quarto di litro, suddivise in tre riquadri.

Lungo il bordo superiore dell'etichetta, su una striscia bleu ed in caratteri bianchi, sarà indicato l'indirizzo ed i numeri telefonici dello stabilimento.

Lungo il bordo inferiore della stessa etichetta, su una striscia rossa ed in caratteri bianchi, sarà indicato il contenuto medio di acqua imbottigliata.

Nel riquadro sinistro ed in quello centrale figureranno le stesse diciture riportate negli analoghi riquadri delle etichette autorizzate con il decreto ACIS n. 540 del 24 novembre 1950.

Verrà soltanto soppressa la frase « all'acqua minerale viene fatta la restituzione dei gas della sorgente », riportata in fondo al riquadro centrale dell'etichetta di cui al predetto decreto ACIS n. 540.

Nel riquadro laterale destro, in caratteri bleu, saranno riportati i dati della nuova analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 12 novembre 1968 dal prof. Mario Talenti dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma, ed il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 3 febbraio 1969 dal prof. Vittorio del Vecchio direttore del predetto istituto d'igiene. Invariate rimarranno le diciture « ottima da tavola » e « effervescente naturale » poste nelle righe bianche che separano il riquadro centrale da quelli laterali.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le prescrizioni fatte con il decreto ACIS n. 540 del 24 novembre 1950.

(2373)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 56

Corso dei cambi del 24 marzo 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	628,89	628,85	628,94	628,95	628,80	628,90	628,90	628,95	628,89	628,90
Dollaro canadese	586,25	586,20	586,50	586,35	585,90	586,25	586,40	586,35	586,25	586,25
Franco svizzero	145,89	145,83	145,88	145,88	145,80	145,90	145,89	145,88	145,89	145,85
Corona danese	83,94	83,92	83,85	83,95	83,90	83,95	83,95	83,95	83,94	83,94
Corona norvegese	88,14	88,12	88,16	88,15	88,20	88,15	88,125	88,15	88,14	88,15
Corona svedese	120,99	121,01	121,02	121,02	121,10	120,98	121 —	121,02	120,99	120,98
Fiorino olandese	173,16	173,20	173,24	173,20	173,10	173,15	173,18	173,20	173,16	173,10
Franco belga	12,66	12,662	12,672	12,6645	12,66	12,66	12,665	12,6645	12,66	12,66
Franco francese	113,47	113,48	113,52	113,48	113,45	113,50	113,48	113,48	113,47	113,45
Lira sterlina	1512,25	1512,50	1512,30	1512,80	1512,25	1512,25	1512,60	1512,80	1512,25	1512,45
Marco germanico	171,38	171,38	171,49	171,475	171,35	171,40	171,46	171,475	171,38	171,40
Scellino austriaco	24,31	24,30	24,31	24,3115	24,25	24,31	24,315	24,3115	24,31	24,31
Escudo portoghese	22,05	22,05	22,10	22,055	22,15	22,05	22,10	22,055	22,05	22,06
Peseta spagnola	9,01	9,01	9,025	9,013	9 —	9,01	9,0125	9,013	9,01	9,01

Media dei titoli del 24 marzo 1970

Rendita 5 % 1935	93,275
Redimibile 3,50 % 1934	98,875
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,40
» 5 % (Ricostruzione)	93,55
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,125
» 5 % (Città di Trieste)	93,45
» 5 % (Beni esteri)	85 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,75
» 5,50 % » » 1968-83	88,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,05
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,375
» 5 % (» 1° aprile 1973)	94,075
» 5 % (» 1° aprile 1974)	92,175
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,90
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,475
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,075
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 marzo 1970

Dollaro USA	628,925
Dollaro canadese	586,375
Franco svizzero	145,885
Corona danese	83,95
Corona norvegese	88,137
Corona svedese	121,01
Fiorino olandese	173,19
Franco belga	12,665
Franco francese	113,48
Lira sterlina	1512,70
Marco germanico	171,467
Scellino austriaco	24,313
Escudo portoghese	22,077
Peseta spagnola	9,013

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 57

Corso dei cambi del 25 marzo 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	628,95	628,95	628,90	628,90	628,90	628,95	628,90	628,90	628,95	629 —
Dollaro canadese	586,35	586,35	586,50	586,30	585,90	586,35	586,35	586,30	586,35	586,40
Franco svizzero .	145,88	146,10	146,18	146,065	145,95	145,88	146,30	146,065	145,88	146 —
Corona danese	83,95	83,93	83,95	83,92	83,90	83,95	84 —	83,92	83,95	83,97
Corona norvegese .	88,15	88,08	88,12	88,07	88,20	88,15	88,10	88,07	88,15	88,18
Corona svedese	121,02	121,07	121,10	121,085	121,10	121,05	121,095	121,085	121,02	121,05
Fiorino olandese	173,20	173,15	173,24	173,13	173,10	173,20	173,14	173,13	173,16	173,15
Franco belga .	12,66	12,664	12,6725	12,665	12,65	12,66	12,665	12,665	12,66	12,66
Franco francese	113,48	113,52	113,52	113,51	113,45	113,48	113,515	113,51	113,48	113,50
Lira sterlina .	1512,80	1512,90	1512,75	1512,70	1512,25	1512,80	1512,90	1512,70	1512,80	1512,80
Marco germanico .	171,47	171,52	171,41	171,39	171,40	171,47	171,40	171,39	171,47	171,48
Scellino austriaco .	24,31	24,31	24,315	24,31	24,25	24,31	24,32	24,31	24,31	24,32
Escudo portoghese	22,05	22,05	22,10	22,055	22,15	22,05	22,11	22,055	22,05	22,05
Peseta spagnola	9,01	9,01	9,025	9,011	9 —	9,01	9,025	9,011	9,01	9,01

Media dei titoli del 25 marzo 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	93,60
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,40
» 5 % (Ricostruzione)	93,40
» 5 % (Riforma fondiaria)	85 —
» 5 % (Città di Trieste)	93,40
» 5 % (Beni esteri)	84,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,725
» 5,50 % » » 1968-83	88,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,05
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,425
» 5 % (» 1° aprile 1973)	94,15
» 5 % (» 1° aprile 1974)	92,075
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,90
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,475
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	91 —
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 marzo 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	628,90
Dollaro canadese	586,325
Franco svizzero	146,097
Corona danese	83,96
Corona norvegese	88,085
Corona svedese	121,09
Fiorino olandese	173,135
Franco belga	12,665
Franco francese	113,512
Lira sterlina .	1512,80
Marco germanico .	171,395
Scellino austriaco	24,315
Escudo portoghese	22,082
Peseta spagnola	9,018

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquantuno società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 febbraio 1970, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia « La Galloccia », con sede in Roma, costituita per rogito Gaudenzi in data 29 settembre 1965, rep. 163611;

2) edilizia « Miranda », con sede in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 13 dicembre 1963, rep. 37944;

3) edilizia « Mezenzio », con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 29 marzo 1962, rep. 53144;

4) edilizia « Selene 63 », con sede in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 31 gennaio 1963, rep. 170860;

5) edilizia « Amarilli », con sede in Roma, costituita per rogito Tappella in data 15 giugno 1962, rep. 3936;

6) edilizia « Marifranca », con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 17 marzo 1964, rep. 23918;

7) « Robur », con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 27 settembre 1951, rep. 21376;

8) edilizia « Le Campane », con sede in Roma, costituita per rogito Scardilli in data 19 febbraio 1964, rep. 16;

9) edilizia « Deo Juvante », con sede in Roma, costituita per rogito Colosso in data 22 luglio 1958, rep. 41884;

10) edilizia « Armonia Celeste », con sede in Roma, costituita per rogito D'Andrea in data 2 marzo 1964, rep. 404509;

11) edilizia « Fenicia Nona », con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 25 ottobre 1963, rep. 49827;

12) edilizia « Ercolani », con sede in Roma, costituita per rogito Janiri in data 27 novembre 1963, rep. 175050;

13) edilizia « Laura Domus », con sede in Roma, costituita per rogito Capparella in data 25 settembre 1963, rep. 95997;

14) edilizia « Lucia », con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 11 ottobre 1961, rep. 38045;

15) « Cartiera Mecenate », con sede in Tivoli (Roma), costituita per rogito Intersimone in data 7 giugno 1967, rep. 67662;

16) edilizia « La Palazzina », con sede in Latina, costituita per rogito Checchi in data 21 marzo 1963, rep. 27622;

17) edilizia « Aeropontina », con sede in Latina, costituita per rogito Checchi in data 9 dicembre 1960, rep. 18680;

18) « Cooperativa Facchini di Aprilia », con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito Altieri in data 12 febbraio 1950, rep. 9652;

19) edilizia « La Villetta di Aprilia », con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito Bizzarri in data 26 gennaio 1966, rep. 64307;

20) « Edile Corana », con sede in Cori (Latina), costituita per rogito Corbò in data 5 aprile 1950, rep. 2783;

21) « Agricoltori Associati di Cori », con sede in Cori (Latina), costituita per rogito Pescetelli in data 3 dicembre 1961, rep. 2331;

22) « Agricola Rinascita », con sede in Giulianello frazione di Cori (Latina), costituita per rogito Pescetelli in data 1° maggio 1956, rep. 519;

23) cooperativa di consumo « Fondana », con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito Goffredi in data 7 novembre 1944, rep. 3150;

24) edilizia « S. Erasmo », con sede in Formia (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 3 febbraio 1958, rep. 10959;

25) « Edilizia Pontina II », con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Marchegiano in data 26 gennaio 1964, rep. 22945;

26) edilizia « La Vela », con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 24 gennaio 1962, rep. 16838;

27) edilizia « Dipendenti Genepesca », con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 17 settembre 1962, rep. 17975;

28) « Edilizia Pontina III », con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Marchegiano in data 26 gennaio 1964, rep. 22947;

29) edilizia « Scudo Crociato II », con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Marchegiano in data 26 gennaio 1964, rep. 22948;

30) edilizia « S. Tommaso D'Aquino », con sede in Priverno (Latina), costituita per rogito Nardacci in data 23 marzo 1963, rep. 2853/1908;

31) edilizia « La Benemerita », con sede in Sabaudia (Latina), costituita per rogito Corbò in data 24 maggio 1959, rep. 15665;

32) « Borgo S. Donato », con sede in Sabaudia (Latina), costituita per rogito Corbò in data 23 marzo 1959, rep. 15143;

33) edilizia « Azzurro sul Mare », con sede in Sabaudia (Latina), costituita per rogito Corbò in data 19 ottobre 1963, rep. 39842;

34) « Giuseppe di Vittorio », con sede in Sezze (Latina), costituita per rogito Millozza in data 10 dicembre 1961, rep. 10280;

35) edilizia « La Stradale », con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Scognamiglio in data 7 luglio 1958, rep. 16463;

36) edilizia « Splendore », con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Scognamiglio in data 8 aprile 1959, rep. 20286;

37) edilizia « Nuova Riviera », con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Scognamiglio in data 18 maggio 1963, rep. 42982;

38) edilizia « Lo Scoiattolo », con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Matronola in data 11 ottobre 1963, rep. 18471;

39) « Co.Ge.Sa. » (Cooperativa Gestione Servizi Automobilistici), con sede in Amatrice (Rieti), costituita per rogito Gianfelice in data 8 luglio 1960, rep. 13125/2708;

40) « Cooperativa Amatriciana Servizi Automobilistici (C.A. S.A.) », con sede in Amatrice (Rieti), costituita per rogito Massimi in data 8 dicembre 1957, rep. 181;

41) edilizia « Flora », con sede in Viterbo, costituita per rogito De Facendis in data 15 settembre 1964, rep. 42491;

42) edilizia « L.A.R.I. », con sede in Viterbo, costituita per rogito Simoni in data 16 marzo 1964, rep. 3130;

43) edilizia « Surrena », con sede in Viterbo, costituita per rogito Colabelli in data 9 maggio 1964, rep. 4246;

44) edilizia « Generale Colagè Vincenzo », con sede in Canino (Viterbo), costituita per rogito Selli in data 30 marzo 1961, rep. 1158;

45) agricola « Rinascita », con sede in Capodimonte (Viterbo), costituita per rogito Corigliano in data 23 ottobre 1961, rep. 14914/2156;

46) agricola « La Valle », con sede in Proceno (Viterbo), costituita per rogito Corgiliano in data 21 marzo 1961, rep. 13313;

47) edilizia « Vicana », con sede in Ronciglione (Viterbo), costituita per rogito Pantalani in data 28 ottobre 1962, rep. 1629;

48) edilizia « Montevenere », con sede in Ronciglione (Viterbo), costituita per rogito Ballarati in data 16 aprile 1962, rep. 17315;

49) edilizia « Speranza Prima », con sede in Ronciglione (Viterbo), costituita per rogito de Martino in data 19 luglio 1964, rep. 1508;

50) edilizia « Etrusca », con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita per rogito Tappella in data 15 gennaio 1961, rep. 2680;

51) edilizia « Casa Mia », con sede in Valentano (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 12 febbraio 1962, rep. 2031.

(2256)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Banca Francesco Bertolli, società per azioni con sede in Lucca, da parte della Banca commerciale italiana, banca d'interesse nazionale con sede in Milano, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio degli sportelli bancari dell'incorporanda in Lucca (agenzia di città) e in Viareggio.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 1° dicembre 1969 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Banca commerciale italiana, banca d'interesse nazionale con sede in Milano, e sempre in data 1° dicembre 1969 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Banca Francesco Bertolli, società per azioni con sede in Lucca, relative alla fusione delle due aziende di credito, mediante incorporazione della seconda nella prima;

Dispone:

1. Nulla osta all'incorporazione della Banca Francesco Bertolli, società per azioni con sede in Lucca, da parte della Banca commerciale italiana, banca d'interesse nazionale con sede in Milano.

2. La banca incorporante è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli bancari della incorporanda in Lucca (agenzia di città) e in Viareggio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1970

Il Governatore: CARLI

(2292)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Visto il decreto prefettizio n. 11419/478 S. Dorligo della Valle di data 20 aprile 1933, con il quale il cognome di Valentino Žerjal, nato a S. Dorligo della Valle il 12 febbraio 1913 ed ivi residente, Bagnoli della Rosandra, 219, venne ridotto in forma italiana di « Zeriali », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda in data 25 novembre 1969, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopranominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Žerjal »;

Visti gli atti, e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/478 S. Dorligo della Valle di data 20 aprile 1933 specificato in epigrafe, è revocato. Di conseguenza il cognome, ridotto come sopra, di Valentino Zeriali è restituito nella sua forma originaria di « Žerjal ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Purger Matilda, nata ad Ospo il 14 marzo 1915, moglie;

Zeriali Maria, nata a S. Dorligo della Valle il 10 dicembre 1948, figlia;

Zeriali Paola, nata a S. Dorligo della Valle il 16 giugno 1950, figlia.

Il sindaco del comune di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti, di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 27 febbraio 1970

Il prefetto: CAPPELLINI

(2405)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a cento posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 19 dicembre 1969;

Visto l'art. 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;

Visti gli articoli 8, 124, 125, 126 e 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 974, contenente modifiche all'art. 123 dell'ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 23 febbraio 1967, n. 44, contenente modificazioni all'art. 126 dell'ordinamento giudiziario;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ed i decreti del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28, e 31 maggio 1965, n. 617, recanti modificazioni al regolamento;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 7 della legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cento posti di uditore giudiziario.

Quattro posti sono riservati ai concorrenti che oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie superino anche la prova di esame facoltativa di lingua tedesca.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;

d) abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguito la laurea in giurisprudenza in una università della Repubblica;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di trenta, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio; a trentanove anni per gli ex combattenti decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare oppure promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) di nove anni per i capi di famiglia numerosa di almeno sette figli, salvi i maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

4) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del n. 4) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelle di cui ai numeri precedenti;

5) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i quaranta anni, salvo il limite di cinquantacinque per gli invalidi ed i mutilati di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già sono impiegati civili od operai di ruolo dello Stato, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il diritto alle elevazioni del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo articolo 6.

Art. 4.

La domanda di ammissione su carta bollata, diretta al Consiglio superiore della magistratura deve essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato, nelle ore di ufficio, al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede lo aspirante entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi ragione, perverranno oltre il termine sopra indicato.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'università presso la quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La dichiarazione di cui al n. 8) va fatta anche se negativa.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

Coloro che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca devono indicarlo nella domanda a pena di decadenza.

Coloro che hanno superato i trenta anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del predetto limite di età.

I dipendenti statali, per i quali si prescinde dal limite di età, devono precisare nella domanda la loro appartenenza ai ruoli organici dell'amministrazione statale presso la quale prestano servizio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante); per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda deve essere presentata, una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino, previa applicazione del prescritto bollo, sarà apposta l'autenticazione del notaio, relativa alla fotografia ed alla firma del candidato.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione in magistratura.

Ogni cambiamento di residenza dell'aspirante deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, ufficio I.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire, entro il termine di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di preferenza nelle nomine.

Art. 6.

La concessione della medaglia al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualifica di ferito in combattimento devono essere dimostrate esclusivamente con l'esibizione dei brevetti originali relativi, ovvero di copia notarile di essi.

La qualifica di mutilato o di invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato od invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra oppure dalla dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalido.

La qualifica di mutilato od invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità.

La qualifica di mutilato od invalido civile deve risultare da certificazione, del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La qualifica di mutilato od invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per i fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter* rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di figlio di invalido o di mutilato di guerra per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La qualifica di ex combattente ed il possesso di ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive modificazioni.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri devono dimostrare tale qualifica esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualifica di reduce dalla deportazione e quella di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale devono risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

La qualifica di partigiano combattente deve essere dimostrata con la dichiarazione integrativa del competente distretto militare ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

La qualifica di profugo dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dalle terre di confine, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra deve essere dimostrato, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117, mediante attestazione del prefetto della provincia in cui risiede il candidato. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno invece presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante tale loro condizione.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni prevedute dall'art. 3, n. 5), devono dimostrare di aver riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto in guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualità.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di coniugato con o senza prole dovrà essere provata con lo stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'art. 5, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

La qualifica di impiegato od operaio civile di ruolo dello Stato ovvero di militare in servizio permanente deve risultare per i civili ed i militari aventi grado di ufficiale dallo stato di servizio, per i sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dal foglio matricolare, rilasciato dall'amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 7.

Coloro che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 7, settimo comma, del presente bando, dovranno esibire però, come è indicato nel predetto stesso comma, anche un certificato dell'amministrazione da cui dipendono comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione, previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Il Consiglio superiore della magistratura, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro e dagli interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione predetta, approverà o

modificherà la graduatoria sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101; il predetto documento, che non può essere sostituito con il certificato di nascita, dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

b) certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autentica di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso qualora non sia stato ancora rilasciato dalla competente università degli studi;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari ovvero l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 237, (copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva).

I documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengono ad amministrazioni statali come impiegati ed operai di ruolo, ovvero come militari in servizio permanente possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*), *f*) e *g*) insieme a copia autentica dello stato di servizio comprovando, con certificato dell'amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Lo stato di servizio e il certificato dell'amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Possono esibirsi, in carta libera, a condizione che nei relativi atti si faccia constare la povertà dell'aspirante mediante citazione dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, certificato medico, certificato di cittadinanza e certificato del casellario giudiziario.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 8.

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato o fatto pervenire le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola col bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dell'art. 2 del presente bando;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura; l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

c) coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura, di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato. Sono dichiarati decaduti dal concorso coloro che hanno presentato i documenti oltre il termine indicato nell'art. 7 oppure non in regola col bollo.

Art. 9.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) di una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, nell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 19 aprile 1947, n. 974, e nel regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, con le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28 ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617.

Art. 10.

Per coloro che intendono avvalersi della riserva dei posti prevista nel secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, la prova di esame facoltativa di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una orale ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua tedesca da parte del candidato.

La prova scritta è costituita dalla traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla commissione giudicatrice con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie. E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano di lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

Le buste contenenti gli elaborati scritti di lingua tedesca non recano il talloncino numerato prescritto dall'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28; sono escluse dalla operazione di raggruppamento prescritta dal sesto comma del predetto art. 2 e sono numerate distintamente dalle buste contenenti gli elaborati delle tre prove obbligatorie.

L'esame degli elaborati scritti ha luogo dopo che è stato completato l'esame dei lavori relativi alle prove obbligatorie e prima che siano aperte le buste contenenti il cartoncino con il nome e cognome del candidato.

Sono ammessi alla prova orale facoltativa soltanto i concorrenti dichiarati idonei, sia nella relativa prova scritta, sia nelle prove scritte obbligatorie.

La prova orale è diretta ad accertare oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima.

Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il concorrente sostiene le prove orali obbligatorie, purchè abbia in queste ultime conseguita l'idoneità.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

Art. 11.

Le prove scritte degli esami obbligatori e di quelle facoltative avranno luogo in Roma nei giorni che saranno determinati con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta obbligatoria.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a 91 punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

La dichiarazione di non idoneità nella prova facoltativa di lingua tedesca non pregiudica l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove obbligatorie.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 13.

Sono nominati uditori giudiziari, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca conseguono la nomina nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine in cui essi sono iscritti nella graduatoria di merito del concorso, a norma dell'art. 12 del presente bando, ancorchè nella graduatoria stessa essi siano stati collocati oltre il numero totale dei posti messi a concorso.

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti a norma del primo comma del presente articolo.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Roma, addì 3 marzo 1970

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1970
Registro n. 8 Grazia e giustizia, foglio n. 373

(2545)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario delle prove scritte dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento di centoquarantanove sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico.

Le prove scritte dei concorsi per il reclutamento di centoquarantanove sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 2 settembre 1969) avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8,30 nei giorni:

concorso per centodiciannove posti riservati agli ufficiali di complemento: 23 e 24 aprile 1970;

concorso per trenta posti riservati ai sottufficiali in servizio permanente: 8 e 9 maggio 1970.

(2603)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami ad un posto di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva.

Le prove scritte del pubblico concorso per esami ad un posto di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 18 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 6 settembre 1969, avranno luogo in Roma, presso l'istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 21, 22 e 23 aprile 1970, alle ore 9.

(2590)

MINISTERO DELLA SANITA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a sette posti di operaio di 1ª, 2ª e 3ª categoria.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità dei mesi di febbraio e marzo 1970 - dispense n. 2 e 3 - sono state pubblicate le graduatorie dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso per esami a sette posti di operaio di 1ª, 2ª e 3ª categoria nel ruolo degli operai permanenti del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 22 luglio 1968.

(2383)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle direzioni provinciali del tesoro.

Le prove scritte del concorso per esami a centoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle direzioni provinciali del tesoro, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1969, avranno luogo nei giorni 21, 22 e 23 aprile 1970, con inizio alle ore 7,30, in Bologna nei locali del salone autostazione, piazza XX Settembre n. 6, e nei locali della sala esami dell'intendenza di finanza, piazza Malpighi n. 19; in Milano nei locali del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci », via San Vittore n. 21; in Torino nei locali del palazzo facoltà umanistiche dell'Università degli studi, via Sant'Ottavio n. 28-*A*.

(2602)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7710/G.II del 18 novembre 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza, bandito con decreto n. 5015/G.II.2 in data 4 luglio 1968;

Preso atto della rinunzia alla nomina di candidati dichiarati vincitori ai posti loro rispettivamente assegnati con decreto n. 7714 del 18 novembre 1969 ed interpellati i candidati che seguono in graduatoria secondo l'elenco delle sedi di condotta da essi espresso in ordine preferenziale nella rispettiva domanda di ammissione al concorso;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa e per le sedi di condotta a fianco di ognuno indicate i seguenti candidati:

Volpato Luigi: condotta consorziata Arsiero-Laghi;
Mignola Agnello: condotta medica di Asigliano Veneto;
Barbaro Domenico: condotta medica di Foza;
Cotrozzi Ezio: condotta medica di Crosara-Marostica;
Zaccaria Tarcisio: condotta consorziata Montebello-Zermeghedo;
Forlani Deolmino: condotta medica di Velo d'Astico.

Il presente decreto, che sostituisce a tutti gli effetti per la parte afferente le condotte sopraindicate il precedente decreto n. 7714 in data 18 novembre 1969, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Vicenza, di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Vicenza, addì 2 marzo 1970

Il medico provinciale: CAROLA

(2301)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 721 in data 6 febbraio 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 722 in data 6 febbraio 1970, con il quale il dott. Franco Ticozzi è stato dichiarato vincitore della condotta medica consorziale: Strona-Crosa;

Preso atto della lettera in data 25 febbraio 1970, con la quale il dott. Franco Ticozzi comunica di rinunciare alla nomina per il citato consorzio medico: Strona-Crosa;

Ritenuto che per effetto della succitata rinuncia occorre procedere all'assegnazione della citata condotta consorziale utilizzando la graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Candido Dardano, nato a Basaluzzo (Alessandria) il 26 aprile 1929 è assegnato alla condotta medica consorziale: Strona-Crosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per giorni otto consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 6 marzo 1970

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(2300)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1970, n. **7**.

Rifinanziamento ed integrazione della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, sul piano di intervento regionale per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 5 *marzo* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1970, un ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1989.

La spesa di lire 300 milioni relativa all'esercizio finanziario 1970 fa carico al capitolo 594 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento di lire 1 miliardo e 500 milioni viene elevato a lire 1 miliardo e 800 milioni mediante prelevamento di lire 300 milioni dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 9 dell'allegato n. 5 al bilancio medesimo).

L'onere di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1989 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, sostituito con l'art. 1 della legge regionale 7 marzo 1969, n. 2, è ulteriormente sostituito dal seguente:

« Per le opere indicate ai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente è altresì autorizzata la concessione ai comuni ed ai consorzi di comuni di contributi, una volta tanto, fino al 70 % della spesa riconosciuta ammissibile, e, comunque, non oltre il limite massimo di lire 70 milioni, che può essere elevato a limiti superiori quando trattasi di consorzi di comuni, entro la misura massima di 200 milioni. Ai comuni ed ai consorzi di comuni compresi in tutto o in parte in territori montani, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, il contributo può essere concesso fino al 90 % della spesa riconosciuta ammissibile, fermi restando i limiti massimi suddetti. Nella determinazione della forma di contribuzione si terrà conto delle condizioni di necessità degli enti interessati anche in dipendenza delle risultanze dei loro bilanci ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 26 febbraio 1970

BERZANTI

(2166)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.